Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2698

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTUZZI, FONTANA, FIORONI, GHEDINI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, SOLIANI, GRANAIOLA e ARMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2011

Misure volte a favorire la parità di accesso agli organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo degli enti pubblici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 51 della Costituzione stabilisce che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». L'articolo 51 è una specificazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, insieme al quale costituisce il fondamento del principio democratico.

La questione della parità di genere è più che mai attuale, e nell'anno del 150º anniversario dell'Unità d'Italia ci costringe ad interrogarci sulla sua effettiva attuazione nel nostro Paese.

La condizione della donna italiana è progressivamente cambiata negli ultimi decenni, nel corso di una storia di continue conquiste e riconoscimenti, tra i quali il diritto all'elettorato attivo e passivo, l'accesso all'istruzione universitaria, e la sempre maggiore partecipazione alla vita professionale, culturale e sociale del nostro Paese.

Nonostante il fatto che le donne costituiscano la maggioranza del corpo elettorale e dei laureati, resiste la tendenza alla loro esclusione dai ruoli di comando, dagli organi elettivi, dagli organi di amministrazione e controllo delle società e degli enti pubblici. Pur essendo mediamente più colte degli uomini, solo poche di loro si collocano ai vertici della pubblica amministrazione, luoghi in cui la parità di genere, costituzionalmente garantita, dovrebbe ricevere una tutela primaria.

Molti Paesi europei hanno predisposto misure volte a favorire la presenza delle donne nelle istituzioni, anche attraverso le cosiddette «quote di genere». Tali misure si dimostrano utili e positive, e vanno incoraggiate anche in Italia. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 23, secondo paragrafo, proclama che «Il principio di parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

Al fine di favorire l'accesso delle donne ai vertici della pubblica amministrazione del nostro Paese, il presente disegno di legge reca misure volte ad assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici nazionali, anche quelli previdenziali, e delle aziende speciali ed istituzioni dipendenti dagli enti locali. Per rafforzare la previsione, ed evitare che il principio dell'equilibrio tra i generi non venga effettivamente rispettato, il disegno di legge prevede le sanzioni della decadenza dell'organo e della nullità degli atti da esso adottati. Le sanzioni si rendono necessarie a causa della diffusa tendenza a non rispettare le pur numerose norme di principio contenute negli statuti degli enti locali, norme che prevedono il rispetto della parità fra i sessi, ma che restano lettera morta, e vengono continuamente eluse senza un adeguato meccanismo di rilevazione delle infrazioni.

Il disegno di legge si compone di sei articoli:

L'articolo 1 prevede le finalità del disegno di legge: assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo degli enti pubblici.

L'articolo 2 ha ad oggetto gli organi degli enti pubblici nazionali (ad esempio, il consiglio di amministrazione e il collegio

dei revisori). La disposizione stabilisce che lo statuto di tali enti preveda che al genere meno rappresentato spettino un terzo dei membri di ogni organo, e che tale criterio di riparto si applichi per tre mandati consecutivi. Le sanzioni previste per la mancata applicazione del criterio sono quelle della decadenza dei membri dell'organo e della nullità degli atti da esso adottati.

L'articolo 3 assicura l'equilibrio tra i generi negli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza. Il criterio di riparto e le sanzioni per la mancata applicazione del criterio sono i medesimi di quelli previsti dall'articolo 2.

L'articolo 4 reca una modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: gli statuti dei comuni e delle provincie devono prevedere che il riparto dei membri degli organi delle aziende ed istituzioni da essi dipendenti, sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. A rafforzare la previsione, sono previste le sanzioni della decadenza dei membri degli organi e della nullità degli atti.

L'articolo 5, al fine di predisporre un sistema di monitoraggio sull'effettiva partecipazione del genere meno rappresentato alla gestione degli enti pubblici, prevede che il Ministro per le pari opportunità si rechi con cadenza annuale in Parlamento per presentare una relazione sullo stato di attuazione della legge e sul grado di innovazione raggiunto dagli enti pubblici che hanno adeguato la composizione degli organi al criterio dell'equilibrio tra i generi. Con uno o più decreti ministeriali sono inoltre stabilite le misure, anche di natura sanzionatoria, finalizzate all'attuazione dell'equilibrio tra i generi.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di promuovere l'equilibrio tra i generi negli organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo degli enti pubblici, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 2.

(Equilibrio tra i generi negli organi degli enti pubblici)

1. Lo statuto degli enti pubblici nazionali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, deve prevedere che il riparto dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e degli altri organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo, sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione degli organi non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i membri decadono dalla carica, e gli atti adottati dai medesimi organi sono nulli.

Art. 3.

(Equilibrio tra i generi negli organi degli enti pubblici previdenziali)

1. Le nomine dei componenti degli organi degli Enti pubblici di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono effettuate in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione degli organi non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti decadono dalla carica, e gli atti adottati dai medesimi organi sono nulli.

Art. 4.

(Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 6, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli statuti prevedono altresì che il riparto dei membri degli organi delle aziende ed istituzioni da essi dipendenti, sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri. Qualora la composizione degli organi non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti decadono dalla carica, e gli atti adottati dai medesimi organi sono nulli».

Art. 5.

(Misure di valutazione e sanzioni)

1. Il Ministro per le pari opportunità presenta in Parlamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sul grado di innovazione raggiunto dagli enti pubblici di cui agli articoli 2, 3 e 4 che hanno adeguato la composizione degli organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo al criterio dell'equilibrio tra i generi.

2. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le misure finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, anche di natura sanzionatoria, da applicarsi agli enti pubblici di cui agli articoli 2, 3 e 4 che non hanno adeguato la composizione degli organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo al criterio dell'equilibrio tra i generi.

Art. 6.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di gestione, programmazione, indirizzo e controllo degli enti pubblici e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00